

Se vuoi scaricare il file pdf dello Statuto Sociale dell'Associazione Pro Natura Valdarno [clicca qui.](#)

Altrimenti puoi leggerlo qui sotto.

**Associazione**

**PRO NATURA VALDARNO**

**Via Ponte di Sasso 24/A – 52022 CAVRIGLIA (AR)**

□

## Statuto Sociale

□

□

### Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Cavriglia, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale "Pro Natura Valdarno", con sede in via Ponte di Sasso 24/A, nel Comune di Cavriglia (AR). L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 2 – Scopi e finalità

Ritenendo che gli animali e l'ambiente naturale siano un patrimonio comune dell'umanità, l'Associazione Pro Natura Valdarno, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la protezione degli animali e la connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Nello specifico, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) □□□□□ proteggere i diritti degli animali, tutelare la loro incolumità e difendere la loro etologia;

**b)** promuovere i valori della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e svolgere attività culturali, nelle più diverse forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo al fine di diffondere e migliorare il concetto di rispetto degli animali e del loro habitat;

**c)** contrastare il fenomeno dell'abbandono e del conseguente randagismo degli animali d'affezione per mezzo di azioni di informazione, educazione e sensibilizzazione, rivolte sia alle scuole di ogni ordine e grado sia ad adulti, e di campagne di sterilizzazione prioritariamente degli individui di sesso femminile;

**d)** provvedere all'organizzazione di campagne di adozione, allo scopo di assicurare agli individui abbandonati o in stato di difficoltà, una migliore qualità di vita;

**e)** curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero animali e di tutela degli ecosistemi naturali, contribuendo con ciò a far fronte anche alle esigenze di assistenza sanitaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al presente statuto;

**f)** diffondere e favorire, con tutti i mezzi legali, la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali, al fine di ottenere una protezione adeguata delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi, oltre a una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente, per contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso;

**g)** favorire il collegamento nazionale e internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse mete che l'Associazione si propone;

**h)** diffondere informazioni relative all'Associazione, alle sue attività e alle tematiche riferite ai settori di interesse della stessa, attraverso periodici informativi, anche on-line, opuscoli, libri o altro;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le

prestazioni fornite dai propri aderenti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

### **Articolo 3 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

**a)** contributi degli aderenti;

**b)** contributi privati;

**c)** contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

**d)** donazioni e lasciti testamentari;

**e)** rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

□

#### **Articolo 4 – Membri dell'Associazione**

Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

##### **a) Soci Onorari**

Sono coloro che, essendosi resi particolarmente benemeriti dell'Associazione, o essendosi comunque distinti nelle attività volte a raggiungere gli scopi da essa perseguiti, sono proclamati tali, all'unanimità, dal Consiglio Direttivo;

##### **b) Soci Sostenitori**

Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci Ordinari;

**c) Soci Ordinari**

Sono coloro che versano la quota annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci;

**d) Soci Familiari**

Sono coloro che appartengono allo stesso nucleo familiare di un altro Socio e versano una quota pari alla metà di quella del socio ordinario.

**Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'Ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. La qualità di socio si perde:

**a)** per recesso;

**b)** per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall'inizio di ciascun

anno sociale;

**c)** per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

**d)** per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

□

□

□

## **Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati a:

**a)** osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

**b)** mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

**c)** versare la quota associativa di cui all'articolo 4.

I soci hanno diritto a:

**a)** partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione stessa;

**b)** partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

**c)** accedere alle cariche associative.

All'interno dell'Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda di partito o sindacale.

□

## **Articolo 7 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

**a)** l'Assemblea dei soci;

**b)** il Consiglio Direttivo;



**c)** il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

□

### **Articolo 8 – L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Alle Assemblee, i Soci possono intervenire personalmente o mediante delega scritta ad altro Socio solo se sono in regola col pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Le deleghe dovranno essere presentate alla Segreteria per la verifica all'inizio dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- a)** approva il bilancio relativamente a ogni esercizio;
- b)** elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c)** delibera sul regolamento interno e le sue variazioni;
- d)** stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
- e)** delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il primo trimestre di ciascun anno sociale, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità o la necessità.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e comunicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per le Assemblee stesse. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo nella stessa sede fissata per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. Essi sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto e durano in carica tre anni, con possibilità di essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vice-Presidente e un Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) nominare il Tesoriere;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo approva un regolamento finalizzato al miglior funzionamento dell'Associazione ed è inoltre autorizzato alla nomina dei Consiglieri aggiunti, con funzioni consultive e di collaborazione, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può ratificare la formazione di Commissioni di lavoro orientate ad affrontare e approfondire specifici temi legati agli scopi dell'Associazione; può inoltre ratificare la formazione di gruppi orientati a organizzare attività e affrontare problemi in sede locale. Le commissioni e i gruppi locali nominano un coordinatore che sarà responsabile verso gli organi direttivi dell'Associazione; nel caso in cui egli non sia un Consigliere, potrà ugualmente partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzione consultiva e costituito da esperti nei vari settori di interesse dell'Associazione; i membri di tale Comitato possono anche non essere soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina i delegati e i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o organizzazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Articolo 10 – Il Presidente**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Articolo 11 – Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo totalmente gratuito.

## **Articolo 12 – Norma finale**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## **Articolo 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.